



46

LA NAVE È CONFORME ?

A volte una semplice lettura nel sito della Compagnia e/o una telefonata consente un acquisto di un biglietto con il miglior rapporto prezzo / qualità.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 12 MARZO 2004

Attuazione della direttiva 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, già attuata con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

Estratto da:

<http://www.iuritalia.com/GU/20040513/GU%20n.111%20del%2013-05-2004/014.htm>

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2002/25/CE, e con il quale è stato interamente sostituito l'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;

Vista la direttiva 2003/75/CE della Commissione, adottata in data 29 luglio 2003, che apporta modifiche all'allegato I alla direttiva 98/18/CE, già sostituito con direttiva 2002/25/CE della Commissione; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che consente di dare attuazione in via amministrativa alle direttive comunitarie, per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche tecniche di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

Art. 1.

1. Nell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, così come sostituito dal decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291, il testo della sezione 5.1 (Requisiti relativi alle navi ro-ro da passeggeri), del capitolo III («Mezzi di salvataggio»), è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2004

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 301
Allegato articolo 1)

5-1 REQUISITI RELATIVI ALLE NAVI RO-RO DA PASSEGGERI (R 26)

Navì ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D costruite prima del 1° gennaio 2003;

1. Le navi ro-ro da passeggeri costruite prima del 1° gennaio 2003 devono conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8 e 9 entro la data della prima visita di controllo periodica successiva al 1° gennaio 2006. Anteriormente a tale data, alle navi ro-ro costruite prima del 1° gennaio 2003 si applicano i paragrafi 2, 3, 4 e 5. In deroga alle disposizioni che precedono, quando su tali navi gli apparecchi o i dispositivi di salvataggio vengono sostituiti o quando tali navi vengono sottoposte a riparazioni, adattamenti o modifiche rilevanti che comportano sostituzioni o aggiunte ai loro esistenti dispositivi o apparecchiature di salvataggio, questi dispositivi o apparecchiature devono conformarsi alle pertinenti disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 9.

2. Zattere di salvataggio.

1. Le zattere di salvataggio delle navi ro-ro da passeggeri devono essere servite da dispositivi MES (Marine Evacuation System) conformi alla regola SOLAS III/48.5 in vigore il 17 marzo 1998, oppure da dispositivi per la messa a mare conformi alla regola SOLAS III/48.6 in vigore il 17 marzo 1998, ugualmente distribuiti su ciascun fianco della nave. Deve essere assicurata la comunicazione tra la zona di imbarco e la piattaforma.

2. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere provvista di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/23 in vigore il 17 marzo 1998.

3. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere del tipo provvisto di rampa di imbarco conforme alle disposizioni di cui alla regola SOLAS III/39.4.1 o alla regola SOLAS III/40.4.1 in vigore il 17 marzo 1998, a seconda del caso.

4. Ciascuna zattera a bordo delle navi ro-ro da passeggeri deve essere autoraddrizzante o con tenda e reversibile, stabile in condizioni di mare grosso e in grado di operare in condizioni di sicurezza indipendentemente dal lato sul quale galleggia. È consentito l'uso di zattere di salvataggio aperte e reversibili ove l'amministrazione dello Stato di bandiera ritenga tale uso giustificato del fatto che il viaggio si svolge in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli nel tratto di mare e nel periodo in cui opera la nave, e perché tali zattere siano pienamente conformi alle disposizioni dell'allegato 10 del codice per le unità veloci. In alternativa, ogni nave può essere dotata di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili in aggiunta alla sua normale dotazione di zattere di salvataggio, la cui capacità totale sia almeno pari al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tale capacità supplementare deve essere determinata in base alla differenza fra il numero totale delle persone a bordo e il numero delle persone sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio. Le suddette zattere devono essere